

Scuola DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO, SECONDARIA DI II GRADO (LICEO LINGUISTICO EUROPEO) paritaria
Distretto 9°
Piazza Trinità dei Monti, 3 - 00187 Roma
Tel. / Fax 06/6792245 - e-mail: segreteria@sacrocuoretdm.it



Istituto Sacro Cuore

STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

STATUTO DEGLI 'ORGANI COLLEGIALI'

Introduzione

Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali

La Comunità scolastica 'Istituto Sacro Cuore' per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla costruzione del proprio progetto scolastico-educativo, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla legge 62/2000 sulle scuole paritarie, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.

A tal fine, si stabilisce la costituzione di un unico Consiglio per le scuole presenti nell'Istituto, cioè Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti Organi Collegiali: Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, Collegio degli Educatori, Collegio dei Docenti.

Art. 2 – Finalità istituzionali

Data la particolare fisionomia dell'Istituto, gestito dall' "Associazione Trinità dei Monti" e per le sue specifiche finalità educative, ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nel Progetto Educativo e nel POF, che vengono assunti come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto

Capitolo I **Consiglio d'Istituto**

Art. 3 – Composizione

Il Consiglio d'Istituto è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- Ente Gestore: 1 rappresentante
- Dirigenza scolastica: la Coordinatrice delle attività educative e didattiche di ogni tipo di scuola presente nell'ambito del C. I.
- Personale docente: 8 rappresentanti eletti, debitamente distribuiti per ogni tipo di scuola presente nell'ambito del C. I.
- Genitori: 8 rappresentanti eletti, debitamente distribuiti per ogni tipo di scuola presente nell'ambito del C. I.
- Alunni della Scuola Secondaria Superiore: 2 rappresentanti eletti
- Personale amministrativo, tecnico: 1 rappresentante

L'appartenenza ai rispettivi settori dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del C. I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi, nel corso del triennio della durata in carica del C.I., dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico per i docenti, di frequenza dell'alunno per i genitori) si procederà alla sua sostituzione secondo quanto prescritto dall'art. 6.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I. 'specialisti' o 'esperti' esterni a giudizio del Presidente o dietro richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 4 – Attribuzioni

- a. elegge nella prima seduta, tra i rappresentanti dei Genitori, il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella I e II votazione e a maggioranza relativa nella III votazione
- b. elegge nella prima seduta tra i propri membri quelli che formano l'Organo di Garanzia (prot. n. 2562 del 13.02.2008 – MPI-USR per il Lazio)
- c. fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, Collegio degli Educatori e sulla base delle loro decisioni, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione di iniziative per la Scuola sulla base delle finalità del Progetto Educativo
- d. provvede all'adozione di un eventuale regolamento interno dell'Istituto
- e. propone indicazioni per l'acquisto, il rinnovamento, la conservazione delle attrezzature e dei sussidi didattici necessari alla vita della Scuola
- f. propone la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo
- g. propone l'assunzione di iniziative assistenziali da parte dell'Istituto
- h. propone contatti con altre Scuole o Istituti, al fine di realizzare iniziative di collaborazione e scambi di informazioni, esperienze
- i. adotta il P.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti
- j. esprime parere sui criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali
- k. esprime parere circa l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali (tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia)
- l. esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto

Art. 5 – Funzioni del Presidente

- a. elegge tra i membri del Consiglio un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni, di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni stesse e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del C.I. (art. 7)
- b. convoca e presiede le riunioni del C.I. di cui stabilisce l'ordine del giorno secondo le proposte e le indicazioni pervenutegli dalla Coordinazione
- c. rappresenta il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri Organi Collegiali e presso qualsiasi terzo
- d. può delegare le sue funzioni (anche solo in parte) al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita tutte le sue funzioni

Nel caso di dimissioni o di cessazione di rappresentanza del Presidente, il Consiglio provvede all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 – Durata in carica del C.I.

Dura in carica tre (3) anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I Consiglieri che nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o quelli che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, vengono sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Eccezione: i due Consiglieri rappresentanti degli Studenti della Scuola secondaria di II grado sono rinnovati di anno in anno, previa votazione degli Studenti stessi, entro il 30 di ottobre di ogni anno scolastico

Art. 7 – Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della Scuola, in ore preferibilmente non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'orario di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la **convocazione almeno 5 giorni prima** della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche 'ad horam' e con qualsiasi mezzo.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'ordine del giorno ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo ordine del giorno dovranno essere prodotte nello stesso termine a tutti i Consiglieri.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche documento, questo deve essere trasmesso ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono verbalizzate nell'apposito 'quaderno' della Scuola, comunicate, a cura dei Consiglieri, alle rispettive categorie che rappresentano all'interno del C.I. ed esposte nell'albo del C.I.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente e Vice-Presidente. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, salvo richiesta anche solo di uno dei presenti.

Art. 8 – Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per il seguente motivo: discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita della Scuola

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene sotto la presidenza del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale, in apertura di riunione, dovrà designare un segretario per la stesura del verbale.

Capitolo II

Consiglio di Classe – Interclasse – Intersezione – Collegio degli Educatori

Art. 9 – Composizione

Consiglio di classe Scuola primaria: tutti i docenti della classe. Presiede la Coordinatrice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato

Consiglio di classe Scuola secondaria di I grado: tutti i docenti della classe e 2 rappresentanti dei Genitori. Presiede la Coordinatrice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato

Consiglio di classe Scuola secondaria di II grado: tutti i docenti della classe, 2 rappresentanti dei Genitori e 2 rappresentanti degli Studenti Presiede la Coordinatrice delle attività educative e

didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

Consiglio di Interclasse Scuola primaria: tutti i docenti e almeno 1 rappresentante dei Genitori per ciascuna classe interessata. Presiede la Coordinatrice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

Collegio degli Educatori Scuola dell'infanzia: tutti i docenti-educatori. Elabora dal punto di vista professionale la programmazione degli orientamenti educativi e didattici; studia le iniziative di aggiornamento didattico e formativo. Si riunisce con regolarità (solitamente una volta al mese) presieduto dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato

Consiglio di intersezione Scuola dell'Infanzia: tutti i docenti e almeno 1 rappresentante dei Genitori per ciascuna sezione interessata. Presiede la Coordinatrice delle attività educative e didattiche o un docente facente parte del Consiglio, da lei delegato.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Art. 10 – Competenze

I Consigli di Classe – Interclasse – Intersezione si riuniscono almeno due volte al quadrimestre, in ore non coincidenti con l'orario scolastico, col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, al buon funzionamento delle classi, all'adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione, al fine di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione con la sola diretta partecipazione dei docenti.

I Consigli si configurano 'perfetti' (per la validità delle loro sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti) se riuniti con la sola presenza dei docenti per gli scrutini; si configurano 'imperfetti' (per la validità delle loro sedute è sufficiente la metà più uno dei componenti) se riuniti con la presenza dei genitori o della loro rappresentanza.

Capitolo III **Collegio dei Docenti**

Art. 11 – Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente operante nei singoli indirizzi o gradi di scuola.

Può operare separatamente per gradi di scuola.

È presieduto dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche. Esercita le funzioni di Segretario un docente designato, che redige il verbale della riunione.

Il Collegio si configura come 'imperfetto' (per la validità delle sue sedute è sufficiente la metà più uno dei componenti)

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta la Coordinatrice delle attività educative e didattiche ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre.

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 12 – Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, lo valuta periodicamente nel suo andamento complessivo e propone, ove necessario, opportune misure per migliorarlo
- b. elabora il P.O.F.
- c. cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo dell'Istituto
- d. formula proposte per la formazione e la composizione delle classi, per l'orario scolastico delle lezioni, per lo svolgimento di ogni attività scolastica, tenuto conto della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche
- e. provvede all'adozione dei libri di testo
- f. adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alla normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche
- g. promuove iniziative di aggiornamento per i docenti
- h. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta
- i. ratifica la scelta dei docenti-collaboratori della Coordinatrice delle attività educative e didattiche

Capitolo IV **Assemblea dei Genitori di Classe**

Art. 13 –

I Genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in Assemblea, nei locali della Scuola, in orario non coincidente con quello delle lezioni.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe e di Istituto.

Le Assemblee di Classe sono convocate su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche autorizza la convocazione, concordandone la data e l'ora di svolgimento, ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno cinque giorni prima, mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe.

Alle Assemblee è prevista la partecipazione della Coordinatrice delle attività educative e didattiche e degli insegnanti di classe o d'Istituto.

Possono aver luogo delle Assemblee dei Genitori anche su convocazione della Coordinatrice delle attività educative e didattiche delle diverse scuole presenti nell'Istituto.

Di tutte le Assemblee deve essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita, delle conclusioni raggiunte

Capitolo V **Assemblee degli studenti**

Art. 14 –

Gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei locali della Scuola.

Le Assemblee Studentesche possono essere di Classe e d'Istituto.

L'Assemblea di Classe può avere ricaduta mensile e durata di due ore (le ultime due di lezione), da concordare con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche, ma, se tenuta in orario scolastico, non può svolgersi nello stesso giorno e orario della settimana o nelle ore di lezione delle stesse materie, per tutto l'anno scolastico.

L'Assemblea d'Istituto può svolgersi con cadenza bimensile, nel limite di tre ore di lezione (con inizio non prima delle ore 10,30), da concordare con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche. Vi può essere richiesta la partecipazione di esperti indicati dagli studenti, autorizzata dal C.I.

Ad entrambe le Assemblee possono assistere la Coordinatrice delle attività educative e didattiche, ogni insegnante che lo desidera, i membri del C.I.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario...

Non possono aver luogo Assemblee nell'ultimo mese di lezione.

Art. 15 – Funzionamento

L'Assemblea d'Istituto:

- deve darsi un 'Regolamento'; lo predispone il Comitato Studentesco (i rappresentanti di Classe e i rappresentanti nel C.I.); lo approva il C.I.
- è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 20% degli studenti
- la richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno di ogni Assemblea devono essere presentati alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche almeno cinque giorni prima della data di convocazione
- il Presidente e il Segretario sono nominati dal Comitato Studentesco, al proprio interno ed a maggioranza assoluta
- il Vice-Presidente è nominato dal Comitato Studentesco ed a maggioranza assoluta, tra tutti gli altri alunni partecipanti all'Assemblea
- è dovere del Comitato e del Presidente garantire l'esercizio ordinatamente democratico dei diritti dei partecipanti
- deve essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita, delle conclusioni raggiunte

L'Assemblea di Classe:

- è presieduta dai Rappresentanti di Classe
- la richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno di ogni Assemblea devono essere presentati alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche almeno cinque giorni prima della data di convocazione
- deve essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita, delle conclusioni raggiunte

Capitolo VI **Esercizio del voto**

Art. 16 – Elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali previste dal presente Statuto, spetta ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola.

L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie, può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

L'elettore-genitore esercita il diritto di voto per ogni classe frequentata dai figli.

Per ogni tipo di scuola, per ciascuna categoria, viene formata una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine alfabetico.

Art. 17 – Candidature

Per il C.I.:

Riguarda tutti i Genitori e gli Studenti delle ultime 3 classi delle Scuole secondarie.

La candidatura va presentata dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.

Per ogni altro organismo rappresentativo:

poiché costituiscono uno spazio democratico utile a garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva alla vita della scuola, nel riconoscere il diritto di ognuno di essi di proporsi per essere eletto, l'incarico di rappresentante può essere confermato per non più di 2 anni consecutivi

Art. 18 – Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Capitolo VII **Integrazione e modificabilità dello Statuto**

Art. 19 –

Il presente 'Statuto' può essere integrato di ulteriori norme o modificato in alcune di esse solo quando se ne crei la 'reale' necessità ravvisata dalla Coordinatrice delle attività educative e didattiche o da almeno 1/5 degli elettori o 1/5 dei membri del C.I.

Ogni richiesta in tal senso sarà presentata alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche la quale provvederà a trasmetterla al C.I., che è l'organo competente per le opportune integrazioni e/o modificazioni.

Alla stesura del presente 'Statuto' hanno collaborato le varie componenti della Comunità scolastica.

Il C.I. ne ha confermato definitivamente il testo.

Entra in vigore sperimentalmente nell'anno scolastico 2002/2003

Prima revisione ottobre 2004 (in vigore nell'a.s. 2004/'05)

Seconda revisione novembre 2005 (in vigore nell'a.s. 2005/2006)

Terza revisione ottobre 2006 (in vigore nell'a.s. 2006/2007)

Quarta revisione ottobre 2007 (in vigore nell'a.s. 2007/2008)

Quinta revisione novembre 2008 (in vigore nell'a.s. 2008/2009)

Sesta revisione ottobre 2010 (in vigore nell'a.s. 2010/2011)

Settima revisione novembre 2011 (in vigore nell'a.s. 2011/2012)

Ottava revisione ottobre 2012 (in vigore nell'a.s. 2012/2013)

INDICE

STATUTO DEGLI 'ORGANI COLLEGIALI'

Introduzione

Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali

Art. 2 – Finalità istituzionali

Capitolo I

Consiglio d'Istituto

Art. 3 – Composizione

Art. 4 – Attribuzioni

Art. 5 – Funzioni del Presidente

Art. 6 – Durata in carica del C.I.

Art. 7 – Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Art. 8 – Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Capitolo II

Consiglio di Classe – Interclasse – Intersezione – Collegio degli Educatori

Art. 9 – Composizione

Art. 10 – Competenze

Capitolo IV

Collegio dei Docenti

Art. 11 – Composizione e riunioni

Art. 12 – Competenze

Capitolo V

Assemblea dei Genitori di Classe

Art. 13 –

Capitolo VI

Assemblee degli studenti

Art. 14 –

Art. 15 – Funzionamento

Capitolo VII

Esercizio del voto

Art. 16 – Elettorato

Art. 17 – Candidature

Art. 18 – Svolgimento delle elezioni

Capitolo VIII

Integrazione e modificabilità dello Statuto

Art. 19 –